



**CITTÀ DI MARCON**  
**Città Metropolitana di Venezia**  
Settore II – Servizi al Cittadino  
Ufficio Elettorale

## **FOGLIO PATTI E CONDIZIONI**

Il CPV del presente appalto è [63100000-0] Servizi di Movimentazione, Magazzinaggio e Servizi Affini.

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 D. Lgs. n. 36/2023 - Codice dei contratti pubblici (di seguito indicato anche come "Codice"), è la Responsabile del Settore II Servizi al Cittadino, dott.ssa Maria Teresa Lazzarini.

### **Art. 1**

#### ***Oggetto dell'appalto***

Il presente appalto ha ad oggetto il servizio di servizio di noleggio, allestimento e disallestimento dei tabelloni elettorali necessari ad assicurare il normale svolgimento delle consultazioni referendarie del **08 e 09 giugno 2025**.

### **Art. 2**

#### **luogo dell'esecuzione**

L'appalto si svolge presso le sei postazioni comunali site presso le vie e/o piazze che verranno successivamente indicate dalla Delibera di individuazione degli spazi elettorali.

### **Art. 3**

#### **Importo contrattuale ed elenco prezzi**

Il valore presunto dell'appalto per il periodo indicato è stimato in Euro 3.000,00 (tremila euro e zero centesimi) oltre I.V.A. aliquota vigente, dei quali Euro 0,00 per oneri relativi rischi di interferenza.

### **Art. 4**

#### **Avvio dell'esecuzione e durata del contratto**

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

La durata dell'appalto è di presunti 45 giorni consecutivi.

Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

## **Art. 5**

### **Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal RUP e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del RUP.

## **Art. 6**

### **Varianti introdotte dalla stazione appaltante**

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 120 del codice dei contratti, nei seguenti casi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
  - per cause imprevedute e imprevedibili, accertate dal responsabile del progetto o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
  - per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
  - nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto.
- Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

## **Art. 7**

### **Modalità di esecuzione del servizio**

L'Operatore economico si obbliga con personale, materiali, prodotti e mezzi propri, di cui dovrà accollarsi l'intero costo, ad eseguire i servizi oggetto del presente atto, in conformità alle disposizioni contenute nel presente capitolato.

Per le attività è obbligatorio l'impiego di un numero congruo di addetti per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni.

Un incaricato dovrà essere reperibile in casi di necessità. A tale fine la ditta incaricata dovrà indicare il nominativo ed il relativo recapito del Responsabile / Coordinatore incaricato per sovrintendere all'esecuzione del servizio reperibile con disponibilità 24 su 24. Dovrà essere dotato di telefono e di e-mail.

## **Art. 8**

### **Macchine ed attrezzature**

L'Operatore economico dovrà e potrà effettuare le operazioni affidategli mediante l'uso e l'impiego di proprie macchine e attrezzature compatibilmente con la possibilità e i limiti insiti nella meccanizzazione dei lavori rispetto alle caratteristiche dei luoghi.

## **Art. 9**

### **Obblighi dell'Operatore economico in materia di lavoro dipendente**

L'Operatore economico si obbliga ad osservare ed applicare integralmente le norme sul contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e degli accordi integrativi in vigore nel luogo di esecuzione dell'appalto e per il tempo in cui si svolge il servizio, anche se l'Operatore economico stesso non fosse aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed

indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'impresa stessa e da ogni giustificazione giuridica, economica, sociale e sindacale.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali, contributivi e previdenziali e contro gli infortuni sono a totale carico dell'Operatore economico che rimane l'unico responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero il pagamento e l'onere a carico del Comune con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di ogni indennizzo nei confronti del Comune medesimo.

#### **Art. 10** **Penali in caso di inadempienze**

Nel caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta appaltatrice delle penali, in misura giornaliera, variabili a seconda della gravità del caso, da un minimo dello 0,5 per mille del valore del servizio ad un massimo del 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale. In ogni caso le penali non supereranno, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti. Il responsabile del progetto o il direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del RUP, avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla ditta appaltatrice e di affidarla/affidarlo anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui l'Operatore economico non paghi la penale entro 30 giorni dalla contestazione, l'importo sarà trattenuto dall'importo indicato in fattura.

#### **Art. 11** **Risoluzione del contratto**

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Foglio patti e condizioni;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 7 (sette) giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano inefficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

#### **Art. 12 Recesso**

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

#### **Art. 13 Pagamenti**

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: **XXYEQ1**, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice CIG relativo alla fornitura di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

#### **Art. 14 Domicilio**

L'Operatore economico dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata del servizio il suo domicilio presso la sede legale. Le notifiche e le intimazioni verranno effettuate a mezzo di messo comunale o mediante lettera raccomandata. Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato dell'Operatore economico si considererà fatta personalmente al legale rappresentante pro tempore dell'Impresa affidataria.

#### **Art. 15 Cessione del contratto e subappalto**

È vietata sotto qualsiasi forma la cessione del contratto. E' previsto il subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs 36/2023.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

#### **Art. 16 Garanzia definitiva e stipula contratto**

Per la presente fornitura non si richiede di depositare o costituire garanzia vista la modica cifra in oggetto.

La stipulazione del contratto di appalto pubblico, avverrà secondo l'uso del commercio mediante scambio di lettere ex Art.18 comma 1 secondo periodo del D.Lgs.36/2023

#### **Art. 17 Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

Gli obblighi di condotta previsti dal "Nuovo codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Marcon", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 50/2023, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto (imprese fornitrici di beni o servizi in favore del Comune di Marcon).

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "regolamento".

L'indirizzo URL del sito comunale in cui il menzionato "regolamento", che l'operatore economico dichiara di conoscere ed accettare, è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" è il seguente:

<https://www.comune.marcon.ve.it/c027020/zf/index.php/atti-general/index/dettaglio-atto/atto/17>

#### **Art. 18 Responsabilità e obbligo di assicurazione**

La Ditta affidataria sarà considerata responsabile dei danni derivanti dall'inadeguato svolgimento del servizio e ogni altro danno arrecato a persone o cose, sia dell'amministrazione Comunale che di terzi durante il periodo contrattuale.

La ditta affidataria dovrà essere in possesso di un'adeguata copertura assicurativa contro i Rischi di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT). L'operatività o meno delle coperture assicurative, non esonerano la Ditta affidataria dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti. L'Amministrazione Comunale si riterrà indenne dai danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle coperture assicurative stipulate dalla Ditta.

### **Art. 19** **Trattamento Dei Dati Personali**

Ai sensi del Reg. (EU) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), il Comune di Marcon (VE) informa i legali rappresentanti delle società partecipanti al bando che:

- il titolare del trattamento è il dott. Giovanni Corbetta Dirigente area Amministrativa-Contabile giusta delega del Sindaco del Comune di Marcon di cui al Decreto n. 44 del 20/12/2023.
- i dati di contatto del DPO sono:

responsabileprotezionedati@comune.marcon.ve.it ;

- le finalità del trattamento attengono al corretto svolgimento della procedura e all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale; la base giuridica è da ravvisarsi nell'art. 6 lett. b) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- nell'art. 6 lett. e) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- il trattamento dei dati personali avverrà da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità di trattamento;
- non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo;
- i dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per l'eventuale pubblicazione obbligatoria prevista per legge di alcuni di essi, da inserire nella sezione "Albo on line" e "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale del titolare del trattamento;
- i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; in ogni caso, i dati personali oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare gli obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti del Titolare del trattamento;
- gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata al titolare del trattamento, tramite email [responsabileprotezionedati@comune.marcon.ve.it](mailto:responsabileprotezionedati@comune.marcon.ve.it);
- l'interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali a lui riferito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento);
- il conferimento e il trattamento dei dati personali oggetto della presente informativa risultano essere necessari al fine di poter partecipare al bando di gara. Nell'eventualità in cui i dati

richiesti non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alla partecipazione alla gara.

**Art. 20**

***Foro competente***

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Venezia

Marcon 1 aprile 2025

la Responsabile del Settore II  
Servizi al Cittadino  
dr.ssa Maria Teresa Lazzarini

Documento informatico sottoscritto con  
firma elettronica ai sensi del D.Lgs 82/2005